



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°420 del 14/05/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 9 maggio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO,
LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GEORGE ADRIAN BEJAN, ARBITRO DELLA SEZIONE A.I.A. DI RIETI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 3 DEL C.G.S..

Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Lazio ha trasmesso alla Procura Federale copia del verbale dell'audizione del 5 luglio 2018, tenutasi dinanzi al Tribunale da lui presieduto, relativa alla discussione del deferimento della Procura Federale a carico dell'Arbitro Effettivo George Adrian Bejan.

La Procura, rilevato che dall'esame dell'attività istruttoria è risultato che il predetto arbitro, ritualmente convocato alla udienza del 5 luglio 2018 disposta dal Tribunale Federale Territoriale, non si è presentato senza addurre alcun giustificato motivo, non partecipando in tal modo alla discussione del citato deferimento;

Vista la comunicazione di chiusura indagini, regolarmente notificata per compiuta giacenza, non avendo il soggetto avisato curato la ricezione del plico, nonostante l'invio dello stesso presso il domicilio risultante in base al tabulato di tesseramento federale A.I.A.;

Per quanto sopra, ha inteso deferire al Tribunale Federale Territoriale il predetto Arbitro, per violazione dell'art. 1 bis, comma 3 del C.G.S., per le motivazioni sopra riportate.

All'udienza del 9.5.2019, erano presenti la Procura Federale, in persona del dott. Giuseppe Patassini, nonché personalmente il deferito George Adrian Bejan e il rappresentante A.I.A. La Musta.

Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità del deferito e per l'effetto che fosse sanzionato con l'inibizione per mesi 3.

Il sig. Bejan deduceva di non essere stato presente perché impegnato in attività lavorativa, chiedendo il proscioglimento.

Questo Tribunale Federale osserva che, forse per una svista, è stato aperto un procedimento disciplinare non per i fatti che erano stati segnalati alla Procura Federale.

A ben vedere, infatti, il sig. Bejan ben poteva non presentarsi all'udienza del 3.5.18 dinanzi il Tribunale Federale Territoriale, davanti al quale era stato deferito, anche se perdeva così la possibilità di difendersi in tale giudizio.

Non scaturisce, però, alcuna responsabilità disciplinare in capo al deferito che non si presenti dinanzi l'Organo Giudicante.

In verità, invece, in tale sede il rappresentante A.I.A. presente, aveva dedotto che il deferito non si sarebbe presentato in quanto così consigliato dal suo Presidente di Sezione.

È compito, quindi, della Procura Federale accertare se vi siano stati comportamenti disciplinarmente rilevanti sottesi a tale dichiarazione.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe

DELIBERA

Di prosciogliere il sig. George Adrian Bejan dai fatti a lui ascritti.

Di trasmettere alla Procura Federale la presente sentenza e il verbale dell'udienza del 3.5.18 relativa al deferimento n. 11112/583 pfi 17-18/CS/MS vdb, a carico del sig. George Adrian Bejan, affinché accerti se vi siano stati comportamenti disciplinarmente rilevanti sottesi alla dichiarazione del rappresentante A.I.A., secondo cui il deferito non si sarebbe presentato in quanto così consigliato dal proprio Presidente di Sezione.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Publicato in Roma il 14 maggio 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli